



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 81 / del Reg.data 28/07/2017

OGGETTO : Approvazione schema atto di transazione della controversia definita con sentenza n. 407/2016 del 10/11/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta nel giudizio tra il sig. Nicolosi Carmelo e il Comune di Catenanuova. Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione dell'atto.

L'anno duemiladiciassette il giorno Venerdì del mese di Luglio alle ore 17.15 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

P A

1. BIONDI Aldo	☒	☐	Sindaco
2. BUA Vincenzo	☐	☒	Assessore
3. COLICA Laura	☒	☐	Assessore
4. PAPA Rita	☐	☒	Assessore
5. GUAGLIARDO Antonio	☒	☐	Assessore

TOTALE

3	2
---	---

Partecipa il Segretario Generale reggente a scavalco Dott. Romano Giuseppe Luigi Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

☒ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

☐ aggiunte/integrazioni (1).....

☐ modifiche/sostituzioni (1)

☐ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91

☐ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 16 - 1° comma L.R. 44/91

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione schema atto di transazione della controversia definita con sentenza n. 407/2016 del 10/11/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta nel giudizio tra il sig. Nicolosi Carmelo e il Comune di Catenanuova. Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione dell'atto.

Proponente IL SINDACO



IL SINDACO

- **Premesso** che con ricorso depositato in data 22/05/2007 innanzi al Tribunale di Enna Sez. Lavoro, il dipendente sig. Nicolosi Carmelo richiedeva l'accertamento e la declaratoria di avvenuto espletamento di mansioni superiori e la condanna dell'Ente alla corresponsione delle differenze contributive e retributive da parametrarsi anche al trattamento economico accessorio in termini di indennità di posizione e indennità di risultato;
- **Premesso** che, innanzi al Tribunale di Enna – Sez. Lavoro, l'Ente si costituiva in giudizio a ministero dell'Avv. Fabio Lo Presti contestando la bontà delle domande di parte ricorrente;
- **Premesso** che con sentenza n. 246/2013 resa in data 18/06/2013 dal Tribunale di Enna Sez. Lavoro (R.G. 314/2007) notificata al procuratore dell'Ente in data 5/07/2013 il Tribunale di Enna Sez. Lavoro così si pronunciava: *"...accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive per le mansioni superiori esercitate nel periodo compreso tra il 28/06/2004 e il 10/03/2010 nonché nel periodo che va dal 5/07/2011 sino alla data odierna, da parametrarsi al trattamento economico accessorio spettante al personale di categoria D (ex 7^a q.f.) del Comune di Catenanuova da calcolarsi sulla base degli importi minimi previsti dal CCNL applicabile ratione temporis si come specificato in parte motiva e detratto l'importo di €. 6.000,00 oltre gli interessi legali nella misura sopra indicata. Compensa per 1/3 le spese processuali e condanna parte resistente alla rifusione delle residue spese di giudizio che liquida in complessive €. 2.200,00 di cui €. 900,00 per diritti ed il resto per onorari con distrazione in favore del procuratore antistatario"*.
- **Ritenuto** che il debito scaturente dalla sentenza di primo grado ammontava a circa €. 45.443,20 (pari a anni 8 di trattamento accessorio in termini di indennità di posizione e indennità di risultato) oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre ulteriori oneri per spese legali liquidate in sentenza;
- **Ritenuto** che, nonostante l'Avv. Lo Presti - con propria comunicazione a mezzo pec - sconsigliasse la proposizione di giudizio di appello, con deliberazione di G.M. n. 71 del 23/07/2013 l'Ente deliberava proposizione di giudizio di appello e con Determina Sindacale n. 44 del 29/04/2013 nominava l'Avv. Pasquale Bonomo;
- **Premesso** che con sentenza n. 407/2016 la Corte d'Appello di Caltanissetta Sezione Lavoro, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Enna, a fronte dei n. 8 anni (di avvenuto espletamento di mansioni superiori) riconosciuti in primo grado dal Tribunale di Enna, ha rideterminato in soli anni 2 e mesi 11 l'avvenuto espletamento di dette mansioni superiori, condannando l'Ente alla corresponsione delle differenze retributive anche in termini di indennità di posizione e di risultato per tale minor periodo detratte €. 6.000,00 già in epoca corrisposte.
- **Preso atto** che l'Avv. Pasquale Bonomo in seno alla comunicazione del 30/11/2016 relativa all'avvenuto deposito della sentenza, nonché in seno alla successiva comunicazione di avvenuta notificazione della stessa presso il medesimo, comunicava all'Ente di non potere difendere l'Ente medesimo per eventuale giudizio di Cassazione non avendo il predetto procuratore maturato l'anzianità per la difesa innanzi alla Corte di Cassazione;
- **Considerato** che, in seno alla predette comunicazioni, l'Avv. Pasquale BONOMO si esprimeva circa l'eventuale esito del ricorso in Cassazione, consigliando di trovare un accordo bonario con la controparte;
- **Considerato** che, al fine di verificare la convenienza di un eventuale ricorso in Cassazione, l'Ente acquisiva pure un parere da parte dell'Avv. Agatino CARIOLA, il quale prendeva atto delle difficoltà per l'Ente di addivenire ad un esito positivo della vicenda, allegando un preventivo di parcella per l'eventuale ricorso in Cassazione, ammontante a circa €. 15.000,00;
- **Considerato** che le somme dovute, all'esito dell'emissione della sentenza di secondo grado ammontano ad €. 18.562,20, ragion per cui l'Ente non ha presentato ricorso in Cassazione alla luce di una valutazione costi/benefici;

SCRITTURA PRIVATA E VERBALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2017, in Catenanuova (En) presso la Residenza Municipale, sono presenti il sig. NICOLOSI Carmelo nato a Catenanuova il 16/10/1953 C.F. NCLCML53R16C353O elettivamente domiciliato presso il procuratore costituito nel giudizio di appello innanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta r.g. 361/2013 (definito con sentenza n. 407/2016) Avv. Loredana CANDURA, pure presente, con studio in Enna alla Via IV Novembre n. 8, c.f. CNDLDN65B57C342M, nonché il COMUNE DI CATENANUOVA in persona del Sindaco pro tempore Dott. Aldo Biondi n.q. P.I. n. 80001380866 con sede in Catenanuova alla Piazza Municipio n. _____ autorizzato alla sottoscrizione della presente giusta delibera di G.M. n. _____ del ____/05/2017, già costituito nel predetto giudizio di appello siccome autorizzato giusta deliberazione di G.M. 71 del 23/07/2013 e Determina Sindacale n. 44 del 29/04/2013 elettivamente domiciliato in Centuripe alla P.zza Lanuvio n. 18 presso lo studio dell'Avv. Pasquale BONOMO, pure presente i quali, in esecuzione della sentenza n. 407/2016 del 10/11/2016 (r.g. 361/2013) resa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta Sezione Lavoro, nonché della sentenza resa dal Tribunale di Enna Sez. Lavoro n. 246/2013, intendono transigere la definita controversia come segue, nonchè alle seguenti condizioni esposte nel presente atto, che espressamente accettano e sottoscrivono:

PREMESSO

- Il contenuto delle sentenze n. 246/2013 del 18/06/2013 (r.g. 314/2007) Tribunale di Enna Sezione Lavoro e n. 407/2016 del 10/11/2016 (r.g. 361/2013) resa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta Sezione Lavoro ivi da intendersi integralmente riportate e trascritte;
- che il Comune di Catenanuova non ha, ad oggi, provveduto ad adempiere a quanto statuito nella sentenza n. 407/2016 del 10/11/2016 (r.g. 361/2013) resa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta Sezione Lavoro in parziale riforma della sentenza n. 246/2013 del 18/06/2013 (r.g. 314/2007) Tribunale di Enna Sezione Lavoro;
- che il ricorrente ha provveduto alla notifica della sentenza al procuratore costituito dell'Ente che ne faceva tempestiva comunicazione al COMUNE DI CATENANUOVA;

- che le parti, al fine di evitare azione esecutiva e/o la proposizione del giudizio di ottemperanza in esecuzione delle sentenze prima richiamate, intendono definire transattivamente la controversia alle condizioni di seguito esposte:

1) Il Comune di Catenanuova, in esecuzione di quanto dovuto all'esito delle prefate sentenze 246/2013 del 18/06/2013 (r.g. 314/2007) Tribunale di Enna Sezione Lavoro poi oggetto di parziale riforma a mezzo sentenza n. 407/2016 del 10/11/2016 (r.g. 361/2013) resa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta Sezione Lavoro, offre al sig. Nicolosi Carmelo la onnicomprensiva somma di € 17.000,00 (diciassettemila/00) di cui **€. 12.165,84** (dodicimilacentosessantacinque/84), al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive, indennità di posizione e indennità di risultato, per mansioni superiori esercitate nel periodo compreso tra il 28.06.2004 ed il maggio 2007, per come stabilito nella sentenza n. 407/16 resa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta ed **€. 4.834,13** a titolo di spese legali liquidate nei due gradi di giudizio, comprensive di spese generali del secondo grado, IVA e CPA e al lordo della ritenuta d'acconto.

2) Il sig. Nicolosi accetta a titolo transattivo ed in esecuzione delle predette sentenze, che rinuncia a porre in esecuzione, le suddette somme autorizzando, contestualmente, il pagamento diretto delle somme dovute a titolo di spese legali al proprio procuratore e difensore.

3) Pertanto, il Comune di Catenanuova si impegna a corrispondere al sig. NICOLOSI Carmelo la somma di € 12.165,84 al lordo delle ritenute di legge e all'Avv. Loredana CANDURA la complessiva somma di € 4.834,13, al lordo della ritenuta d'acconto, così distinte: € 2.791,36 a titolo di spese legali liquidate, nella misura di 2/3, nella sentenza di primo grado (€ 2.200,00 oltre IVA e CPA) ed € 2.042,77 a titolo di spese legali liquidate, nella misura di 2/3, nella sentenza di secondo grado (€ 1.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA).

4) Il pagamento delle suddette somme avverrà, subito dopo la eventuale (ove necessaria) deliberazione del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale e comunque entro e oltre la data del 31/10/2017, con distinti pagamenti in favore del sig. NICOLOSI e dell'Avv. Loredana CANDURA alle seguenti coordinate bancarie:

A) NICOLOSI Carmelo IBAN IT _____;

B) Avv Loredana CANDURA IBAN IT _____.

L'Avv. CANDURA, emetterà fattura pro forma intestata al sig. NICOLOSI e con applicazione di r.a. che sarà trattenuta (sulle predette somme) e versata dal COMUNE DI CATENANUOVA quale sostituto di imposta. Una volta ricevuto il pagamento l'Avv. CANDURA emetterà fattura in favore del sig. NICOLOSI Carmelo con applicazione della ritenuta d'acconto e specifica che le somme sono oggetto di pagamento da parte del COMUNE DI CATENANUOVA e ne consegnerà copia per opportuna conoscenza.

5) Resta, inoltre, inteso che in caso di inadempimento, entro e non oltre la data del 31 maggio 2017, il sig. NICOLOSI agirà giudizialmente al fine di recuperare, per intero, quanto allo stesso dovuto in virtù delle sentenze prima richiamate.

6) Con l'esatto adempimento nei termini di cui sopra, il sig. NICOLOSI dichiara di rinunciare all'azione esecutiva.

7) Sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà professionale l'Avv. Loredana CANDURA e l'Avv. Pasquale BONOMO.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2113 del codice civile.

NICOLOSI Carmelo

COMUNE DI CATENANUOVA

Avv. Loredana CANDURA

Avv. Pasquale BONOMO

26 LUG 2017

Prot. n.

8159

COMUNE DI CATENANUOVA
L'ORGANO DI REVISIONE:
DR. FRANCESCA MAUGERI

VERBALE N. 2 DEL REVISORE UNICO DEL 25.07.2017

OGGETTO: PARERE ai sensi dell'art. 239 TUEL su proposta delibera di transazione con Nicolosi Carmelo

L'anno 2017 il giorno venticinque del mese di luglio la sottoscritta dott.ssa Francesca Maugeri, Revisore Unico del Comune di Catenanuova,

vista la proposta di transazione tra il Comune di Catenanuova ed il Signor Nicolosi Carmelo con la quale le parti convengono che il Comune paghi a quest'ultimo la somma di €. 17.000,00, a fronte della somma complessiva di € 18.562,20 per la quale il Comune di Catenanuova è stato condannato a pagare al Signor Nicolosi Carmelo per effetto della Sentenza n° 407/2016 della Corte d'Appello di Caltanissetta – Sezione Lavoro,;

visto il parere dell'Avv. Cariola che aveva preventivato per un eventuale ricorso in Cassazione una parcella di €. 15.000,00 solo per il Suo onorario

vista la convenienza per il Comune ad addivenire ad una transazione

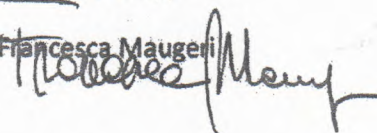
vista l'attestazione di copertura finanziaria per la presente transazione del 10/07/2017

esprime

ai sensi dell'art. 239 TUEL parere favorevole alla suindicata transazione così come formulata.

Il Revisore Unico

Dr. Francesca Maugeri



- **Ritenuto** che, per il tramite dell'Avv. Pasquale BONOMO e del procuratore del sig. NICOLOSI Carmelo, Avv. Loredana CANDURA, si è addivenuti ad un accordo transattivo dietro pagamento al NICOLOSI e alla di lui procuratrice della complessiva somma di €. 17.000,00 (euro diciassettemila/00), nelle modalità e termini di cui all'allegato atto transattivo, fatto pervenire all'Ente dall'Avv. P. BONOMO con nota a mezzo pec del 10/05/2017;
- **Considerato** che, in seno alla predetta comunicazione a mezzo pec del 10/05/2017, l'Avv. Pasquale BONOMO, tra l'altro, consigliava di addivenire all'accordo stante la decisione dell'Ente di non proporre ricorso per Cassazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello;
- **Ritenuto necessario** che l'Ente provveda all'approvazione dello schema di transazione e all'autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione dell'atto transattivo ex art. 50, comma 2, T.U.E.L.;

PROPONE
CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERI

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.10/1991:

1. Approvare lo schema di transazione allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;
2. Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione di detto atto transattivo;
3. Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
4. Demandare agli Uffici competenti l'adozione di ogni provvedimento necessario per un tempestivo adempimento degli atti propedeutici e connessi all'approvata transazione.

Proposta n° 89 del 12/7/17

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, *07-06-2017*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, *10/07/2016*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
57.1	01.02-1.01	comp./res. 2017	€.	€.	€.
57.1	01.02-1.01	comp./res. 2017	€.	€.	€.
52.1	01.01-1.10	comp./res. 2017	€.	€.	€.

52.1 01.01-1.10 comp. 2017

Lì 10/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ASSESSORE ANZIANO

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

Lì, ...

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SETTORE AMMINISTRATIVO	
SETTORE ECON. FINANZIARIO	
SETTORE U.T.C.	
SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE	
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	
SINDACO	
ASSESSORI	

Lì, ...

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data

IL MESSO COMUNALE

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal al, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Lì, ...

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal al a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – **non** – sono stati presentati reclami.

Lì, ...

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. ...12.... comma della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Lì, ...

IL RESPONSABILE

